

## II CONGRESSO INTERNAZIONALE AUTORI CINEMATOGRAFICI

*Venezia, agosto 1953*

Fra tutte le forme d'arte, quella del film è certamente la più moderna e avvincente e, per sua natura, la più popolare giacchè, pur essendo tipica espressione dei diversi spiriti nazionali, è proprio in quanto tale, si rivolge, almeno idealmente, al pubblico di tutto il mondo. A questa sua ineguagliabile funzione di ordine culturale, che riunisce i popoli dinnanzi allo schermo nel regno dell'arte, corrisponde una complessità non solo di ordine tecnico e industriale, ma anche estetico e conseguentemente giuridico. Nato sotto il segno dell'invenzione tecnica, di cui subito si è impadronita la genialità artistica dell'uomo, il film ha creato un nuovo linguaggio, capace di esprimere le più ardite fantasie, i sogni più delicati, le idee più coraggiose, contribuendo alla più profonda conoscenza della realtà nella specifica forma dell'arte.

Mentre il cinema ha dato vita, attraverso una nuova industria, a nuovi e importanti rapporti economici e giuridici il film, come fatto artistico, ha riproposto ai critici, agli studiosi di estetica e ai giuristi questioni che parevano risolte. Prima fra tutte quella riguardante la collaborazione fra più autori di una singola opera. Se infatti il film può essere in taluni casi, come la poesia, espressione di un'unica individualità, appare evidente che nella sua più comune forma di spettacolo esso si avvale del contributo artistico di più persone. Ed è questo, allo stato attuale, l'aspetto più importante e di cui qui conviene occuparsi. Lo sviluppo della tecnica, e particolarmente l'avvento del sonoro, ha resi sempre più numerosi ed essenziali siffatti apporti creativi, sicchè il cinema, oggi, intreccia interessi molteplici in quanto le fortune del film dipendono dal carattere e dalla qualità di questi contributi. Daltronde col raffinarsi del gusto del pubblico il successo del film dipende sempre di più dalla sua qualità artistica, cioè dalla fantasia, dall'invenzione, dall'ingegno dei suoi creatori. Ne consegue che questi, consapevoli della loro fondamentale importanza nella creazione cinematografica, tendono a far riconoscere i loro diritti, morali e materiali, alla stregua di tutti gli autori di opere artistiche, svincolandosi da quel rapporto di lavoro che ora li lega agli industriali e che li rende estranei alle fortune delle opere da loro create. A questo risultato, dato il carattere e la diffusione del cinema, gli autori del film debbono pervenire attraverso una solidarietà internazionale. Tale è la finalità di questo Congresso: porre le basi di un progetto che, elaborato successivamente e sottoposto poi all'esame di altri organi giuridici e tecnici, porti a una regolamentazione

*Associazione Nazionale Autori Cinematografici*

Roma - Via dei Crociferi, 44 - Tel. 687615

internazionale, in maniera completa, del diritto d'autore cinematografico.

Una forma d'arte come quella del film, un fenomeno economico e sociale di tale vastità come il cinema non può rimanere legato a regimi isolati, ma richiede una regolamentazione internazionale omogenea e particolare. La stessa identità di linguaggio comporta necessariamente una similarità di problemi, e questi devono essere valutati con criteri equivalenti; la forza di propulsione della cinematografia è affidata, in massima parte, allo spirito di intesa e alla buona volontà dei popoli. E' la storia dell'umanità civile che ci indica la strada: internazionalizzate sono le norme che regolano la produzione e la distribuzione dei prodotti base dell'industria, quelle dell'assicurazione sul lavoro, e da quasi tre quarti di secolo le norme sul diritto d'autore.

Nel sistema di questo diritto rientrano i rapporti nascenti della creazione artistica del film; essi riguardano una forma particolare dell'opera dell'ingegno, che - se non richiede una sistemazione a parte del diritto cinematografico, in quanto all'unità dell'arte al di sopra delle sue specifiche forme, in sede artistica, deve corrispondere l'unità della regolamentazione in sede giuridica - presenta pure particolari problemi da definirsi e disciplinarsi con norme specifiche nel quadro generale della legislazione sul diritto d'autore.

Per queste ragioni l'A.N.A.C. ritiene che la Federazione Internazionale Autori Cinematografici debba mantenere costanti rapporti con il Bureau di Berna e gli Uffici della Convenzione Universale, nonché con il Bureau Internazionale du Travail, con la Federazione Internazionale della Società degli Autori e, naturalmente, con la Federazione Internazionale dei Produttori.

La Convenzione di Berna parla genericamente di "autori" e non specifica chi essi siano, rimandando alle legislazioni interne di ciascun paese; essa contempla, per altro, l'autore dell'opera originaria e quello del soggetto, e li protegge internazionalmente.

La vigente legislazione italiana, che sembra la più completa anche in questo campo, considera autori dell'opera cinematografica gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il regista e l'autore della musica. Naturalmente, come è stato chiarito, la legge non si riferisce a persone fisiche, ma ai differenti momenti della creazione cinematografica e, dunque, gli autori del soggetto e della sceneggiatura possono essere una sola persona o, indifferentemente, due e più. Secondo la legge italiana ciascuna di queste quattro categorie concorre in

maniera essenziale alla creazione del film in forma inscindibile e a volte anche indistinguibile. Sopprime uno solo di tali passaggi significherebbe spezzare il filo ideale e continuo che dal soggetto iniziale conduce al film compiuto. La paternità dell'opera deve appartenere solidamente a tutti i partecipi di questi essenziali momenti creativi senza il cui contributo quel film non sarebbe certamente nato. E' inutile precisare che, se sul terreno estetico possono esservi dei casi eccezionali in cui altri collaboratori alla creazione cinematografica (l'attore, l'operatore, l'architetto scenografo ecc.) acquistano una tale importanza determinante da configurarsi come veri e propri coautori, su quello giuridico non si può tenerne conto dovendo configurarsi il fatto cinematografico nella sua più generale realtà. Non pare dubbio che allo spettacolo concorrono in qualità di coautori gli artefici del testo (soggetto e sue ulteriori elaborazioni fino alla sceneggiatura), il regista e il musicista, coloro, insomma, che dal nulla danno vita, per opera della fantasia, alla finzione drammatica. In essi si compendiano il contenuto e la forma, appunto, dello spettacolo stesso, a cui altri tecnici e artisti portano il loro contributo, ma su un piano che potremmo dire di interpretazione anzichè di creatività.

Una prima affermazione di principio che l'A.N.A.C. chiede al Congresso riguarda gli autori del testo ai quali deve essere attribuito in campo internazionale la titolarità del diritto di autore. L'importanza di tali autori nel film spettacolare (al disopra di ogni rigorosa distinzione di ordine estetico) non è più messa in dubbio dalla critica, tanto che va sempre più estendendosi l'uso di pubblicare le sceneggiature, che alcuni teorici considerano come opere a se stanti assimilabili al testo drammatico per lo spettacolo teatrale.

Le due questioni fondamentali che si ricollegano alla figura dell'autore sono: la protezione dei diritti sullopera, a difesa della personalità (diritto morale) e la protezione dei diritti sulla utilizzazione economica dell'opera.

Sul diritto morale in campo cinematografico si è detto e scritto molto per mostrare i pericoli che da esso deriverebbero, quasi si trattasse di mettere un ordigno esplosivo nelle mani dell'autore. L'argomento è stato svolto anche, con discorso più pacato, in decisioni delle Magistrature a seguito di contestazioni giuridiche per gli autori. Queste preoccupazioni per i pericoli derivanti dal diritto morale denunciano una fonte di ispirazione ben chiara. E' naturale che i produttori guardino con diffidenza ogni azione dell'autore o degli autori tendente a rivendicare diritti sul film e che essi, da buoni uomini di affari, una volta servitisi dell'opera e dell'ingegno degli artisti, siano portati a considerare la pellicola di loro assoluta e illimitata proprietà come prodotto, una merce qualsiasi da poterne disporre a piacimento e magari anche manomettere. Ma il film, prima di essere oggetto di trattamento industriale o commerciale,

come del resto il libro, è opera creativa: la paternità dell'ingegno è dunque indistruttibile e dura quanto l'opera stessa. Ai films sono legate le personalità dei creatori e il loro prestigio, sono questi che li avallano di fronte al pubblico il quale ormai è abituato a distinguersi non più in base alla marca di produzione, ma dai nomi degli autori. Anche dal punto di vista strettamente commerciale oggi nella pubblicità si punta più che sulla casa produttrice sugli artefici del film.

Sotto il profilo ideologico, quindi, il diritto morale spetta all'autore cinematografico come all'artista figurativo e allo scrittore. E' solo questione di metodo e di limiti.

Secondo talune legislazioni possono essere presi provvedimenti cautelari in sede giudiziaria ed anche in sede amministrativa. Chiedono gli oppositori: chi ripagherà il produttore del danno enorme riportato a causa di un provvedimento cautelare, quando, a decisione avvenuta, risulterà che l'azione era infondata e il produttore non avrà la possibilità di rivalersi? E' facile rispondere che situazioni simili dello stesso genere possono verificarsi in tante controversie di altra natura, ma ugualmente importanti, senza che per questo si metta in dubbio la necessità dell'Istituto Generale del sequestro, la cui applicazione, del resto, dipende dalla oculatezza della magistratura. Alla stessa stregua, del resto, si potrebbe porre il medesimo interrogativo in senso contrario: a che gioverebbe una rivendicazione dell'autore in tema di paternità, onore, reputazione, quando non fossero ammessi provvedimenti d'urgenza? Un riconoscimento tardivo potrebbe tutt'al più, risolversi in un risarcimento pecuniario, con tutte le alee conseguenti. Ciò ridurrebbe il diritto morale a un fatto meramente economico e non è chi non veda come verrebbe così a scadere un istituto giuridico che attinge la sua ragione dalla difesa di uno degli aspetti più nobili della personalità umana: il sentimento artistico. Si noti ancora che la giustizia civile non ha purtroppo un corso spedito. La materia del diritto d'autore, pur toccando in molta parte il diritto pubblico (si considerino i controlli che gli Stati hanno istituito sulla cinematografia - censura, prelevamenti fiscali, sussidi-) è regolata in tutti i paesi con la procedura comune di carattere privatistico. La lentezza di questa procedura è una remora per la tutela dei diritti d'autore che rimangono spesso sacrificati a tutto profitto della parte finanziariamente più forte.

L'A.N.A.C. ritiene che il diritto morale configurato come la salvaguardia più significativa della paternità dell'opera, sia base fondamentale del diritto d'autore: senza di esso il contributo dell'ingegno scadrebbe al livello di una qualsiasi prestazione d'opera. La preoccupazione che possano essere in molti a vantare tale diritto (autori dell'opera originaria e della sua elaborazione, del soggetto e della sce-

neggiatura, regista e musicista) non sposta la questione. E se il produttore per realizzare il film ha necessità del contributo creativo di tutte queste persone, che non sono scelte da lui indifferentemente, ma proprio per i loro specifici valori artistici, è giusto che la legge stabilisca una garanzia proprio a tutela della loro personalità morale. E' tutta questione di metodo o di limiti: l'autorità giudiziaria o amministrativa avrà modo di valutare la fondatezza delle richieste prima di concedere o meno un provvedimento cautelare, e certo non mancheranno nel contraddittorio le eccezioni della parte resistente: in taluni casi potrà essere prescritta una cauzione a carico della parte istante.

Non sembra opportuno e nemmeno di buon gusto prendere in esame gli accenni a un possibile abuso del diritto morale da parte degli autori o ai danni che ne deriverebbero al produttore dalla minaccia di una tale azione di rivendica. Anche qui si può rispondere chiedendo cosa potrebbe accadere dell'opera della fantasia e dell'ingegno per il capriccio o il dispetto o la malafede o l'esuberanza di un qualsiasi produttore, più o meno improvvisato, se non ci fosse il baluardo della tutela del diritto morale degli autori.

Il problema deve essere affrontato in termini meno drammatici senza considerare gli autori dei maniaci o dei produttori o i produttori dei sordidi mercanti o degli storici. Se si ritiene, da un lato, che i giudizi ordinari siano troppo lenti e necessari, quindi, prevedere interventi di urgenza, e dall'altro che tali interventi possano risolversi in un danno ingiusto o irreparabile, e invogliare comunque persone poco scrupolose a tentare l'avventura, vi è pure il modo di conciliare le diverse esigenze, salvando o il principio o la sostanza. L'A.N.A.C. crede, infatti, che si possa trovare una soluzione onorevole della questione procedurale d'intesa con le Associazioni dei produttori. Essa propugna l'istituzione di una Commissione arbitrale mista con giurisdizione obbligatoria, munita di pieni poteri ai fini della conciliazione, non escluso quello di imporre cauzione e di promuovere eventualmente provvedimenti cautelari da parte della magistratura ordinaria.

Questa proposta potrà essere chiarita e approfondita nel dibattito che seguirà.

E veniamo all'altra questione fondamentale.

Gli autori sono titolari dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica. Il sistema della legge italiana configura una comunione di regime particolare, nel senso che l'opera dei singoli coautori, trasferita nel film, diventa un complesso creativo unico e inseparabile, ma la parte letteraria e quella musicale, in quanto scindibili dall'insieme, possono divenire oggetto di utilizzazione a sè stante.

L'esercizio dei diritti esclusivi è ceduto al produttore dietro un corrispettivo, calcolato quasi sempre a forfait, salvo rarissime eccezioni. L'autore si è adattato fino ad oggi ad uno stato di necessità: firmare il contratto, sottoscrivere tutte le rinunce, disinteressarsi, poi, delle vicende commerciali del film, il cui successo ha per lui esclusivamente un valore morale. Ma oggi le cose vanno gradualmente cambiando e non si può ignorare che gli autori sono sempre più scontenti della forfaitizzazione del loro compenso, per l'elementare motivo che sul forfait, stabilito nella fase iniziale quando tutta l'impresa è una carta giocata all'azzardo, influisce in misura determinante la preoccupazione del produttore di ridurre le spese onde circoscrivere il rischio finanziario.

Gli autori reclamano perciò un compenso a percentuale sugli incassi del film al posto del forfait. La loro richiesta è, innanzi tutto, avallata da una considerazione di ordine morale: è giusto che autori e produttori, ciascuno per la sua parte, rimangano legati alle sorti del film, dato che gli uni hanno creduto negli altri.

Assieme al diritto morale il compenso percentuale sugli incassi è fondamento del diritto d'autore. Esso, del resto, moralizza il rapporto autori produttori e porta vantaggi pratici agli uni o agli altri.

L'autore, con questa forma di pagamento, si libererebbe anzitutto dal complesso di diffidenza e di perplessità nell'accettare la misura del compenso, riceverebbe dal pubblico e non dal produttore il giudizio inappellabile del suo valore artistico e commerciale; realizzerebbe introiti assai meno discontinui, si difenderebbe più agevolmente dal fisco; si sentirebbe moralmente più legato al successo dell'opera.

Quanto al modo di percepire i proventi egli darebbe agevolmente mandato alle Società degli Autori che, come per il teatro, effettuerebbe la ripartizione degli incassi direttamente al botteghino, tra fisco, produttore, esercente, autore.

Quanto al produttore egli sarebbe alleviato dal peso dei pagamenti all'autore del soggetto, allo sceneggiatore, al regista o al musicista, pagamenti che ora egli deve fare nel momento finanziariamente più critico; considerato che tali spese rappresentano all'incirca il 20-25% del capitale occorrente per un film, si può dedurre che il produttore risparmierebbe l'anticipazione di una cifra non indifferente.

In secondo luogo, il produttore otterrebbe l'immenso vantaggio di riscuotere la sua parte al botteghino. Infine, egli pagherebbe gli autori in una misura proporzionata al successo finanziario del film.

./.

La proposta ha un precedente nella legge italiana sul diritto d'autore, secondo la quale soggetto, sceneggiatore o regista possono essere retribuiti mediante una percentuale sulle pubbliche proiezioni, mentre l'autore della musica ha il diritto di percepire un compenso direttamente da coloro che proiettano in pubblico l'opera. In pratica i soli autori musicali percepiscono il compenso diretto dall'esercente.

L'A.N.A.C. è convinta della necessità di fare tutto il possibile per la realizzazione di una tale richiesta, pur non nascondendosi le gravi difficoltà che si frappongono. E' certo che il sistema potrà funzionare solo se si otterrà l'adesione di tutti i più importanti Stati, un paese non avrà interesse a distrarre i compensi per l'autore straniero/anche per i suoi autori non sarà riconosciuto lo stesso diritto nel corrispettivo paese.

Non è facile prevedere il calcolo della percentuale, cioè se debba essere cumulativa per tutti i coautori o individuale e se in misura rigida per tutti i films, oppure da stabilirsi di volta in volta. Più semplice sarebbe, certo, una percentuale fissa da ripartirsi in misura costante tra i coautori, ma, d'altra parte, è assurdo pensare a un simile livellamento. Come assurda sembra una percentuale identica per tutti i films, giacché un film del costo di 500 milioni non incasserà quanto uno che ne costi cento ed avrà bisogno, evidentemente, di incassi maggiori per la reintegrazione del capitale.

Non è dunque possibile stabilire una percentuale invariata per tutte le opere né una ripartizione rigida tra le singole categorie dei coautori. Le misure variabili di volta in volta complicano, d'altra parte la procedura di esazione per la difficoltà di tenere contabilità separate per ogni opera o per ogni autore o trasferire tali contabilità presso il botteghino di ogni locale. Ma sono difficoltà che potranno venire superate con uno studio approfondito della questione.

L'A.N.A.C. pensa che si possa giungere, sia pure attraverso una gradualità, a quelle che sono le legittime aspirazioni degli autori qui sommariamente delineate. Essa ritiene che in Italia la situazione sia favorevole per poter proporre, intanto, un contratto tipo, che, in luogo della riscossione percentuale riconosca diritti addizionali sugli incassi derivanti dall'esportazione, dai premi governativi o dagli altri cespiti straordinari. Qualcosa di simile possono studiare le altre Associazioni a seconda delle situazioni dei differenti paesi.

Il Congresso, comunque, deve prendere un atteggiamento deciso sulle due questioni fondamentali che si sono trattate: intoccabilità del diritto morale e percentuale sugli incassi da riscuotersi al botteghino.

Questo secondo problema richiede, come si è detto, una gradualità di passaggi, più facili per l'Associazione italiana in quanto in Italia la legge del diritto d'autore riconosce la figura dell'autore cinematografico.

Nei riguardi della televisione il problema assume importanza minore ove si tratti di films destinati esclusivamente a quella forma di utilizzazione; i diritti d'autore vanno opportunamente salvaguardati quando quei film siano introdotti nel circuito delle sale o quando la televisione utilizzi opere della produzione ordinaria. La nostra azione in campo internazionale deve essere guidata dal concetto che per tutti gli introiti di carattere straordinario l'autore ha diritto a un compenso supplementare. In Italia è stato elaborato un progetto di legge, che si richiama ai principi generali delle norme del diritto d'autore, o prevede, nelle ipotesi accennate, un equo compenso per gli autori, da stabilirsi in via amministrativa.

Poichè la televisione è suscettibile anche in Europa di grandi sviluppi le questioni riguardanti l'utilizzazione dell'opera cinematografica meritano il più attento e sollecito esame da parte delle Associazioni Nazionali. Anche in questo campo occorre sollecitare un regolamento internazionale per non creare pericolose situazioni di preferenze;

Tra le molte questioni pratiche merita una segnalazione particolare il problema di alleggerire il regime fiscale, che in tutti i paesi opprime gli autori cinematografici. In primo luogo è una stortura la doppia imposizione sui redditi in Patria e all'Estero.

Da parte italiana è stata svolta un'assidua azione presso il Governo. Occorre che ciascuna Associazione insista presso il suo Paese per promuovere una serie di accordi intergovernativi per l'abolizione di questa enormità. Il regime fiscale interno di tutti i paesi è ingeneroso verso gli intellettuali e gli autori in particolare e tassa gli artisti alla stessa stregua dei professionisti, come se essi potessero contare su una continuità di lavoro. Aleatorietà e discontinuità, sono invece, caratteristiche dell'attività artistica. Inoltre l'autore cinematografico ha enormi disperzioni di reddito costituito dalle spese che egli deve affrontare per svolgere il suo lavoro, spese che sarebbe giusto detrarre dall'imponibile.

L'A.N.A.C. è sicura che sui problemi qui brevemente accennati verranno avanzate dai partecipanti al Congresso proposte concrete, frutto dell'esperienza di ciascuno e che tali proposte saranno ispirate alle esigenze del nostro lavoro che si svolge a fianco a fianco con i pro-

duttori, ai quali è dovuto da tutti noi un debito di lealtà.

I lavori del Congresso si aprono in questa suggestiva città, capolavoro dell'ingegno umano, ove la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la presenza degli esponenti della Cinematografia mondiale, della critica e del diritto e l'imminente assemblea della Federazione Internazionale dei Produttori fanno convergere l'attenzione di migliaia e migliaia di persone di ogni nazionalità sull'arte del film, mezzo di conoscenza, di progresso e di unione fra i popoli, espressione altissima di questa nostra civiltà.

A tutti i partecipanti e alle Associazioni consorelle l'A.N.A.C. rivolge il suo saluto e l'augurio di buon lavoro, sicura che i deliberati del Congresso, espressione delle ragioni dell'arte e dei diritti degli artisti, rappresenteranno un atto fondamentale per gli autori cinematografici, anche per lo spirito di solidarietà realizzatosi sul piano internazionale.

---